

## **STATUTO FONDAZIONE MIC ONLUS**

### **ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE**

- 1) E' istituita la Fondazione denominata "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S." E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
- 2) La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Ravenna e dei Fondatori.
- 3) La Fondazione ha sede in Faenza, Via Campidori, 2.

### **ART. 2 - SCOPI - ATTIVITA'**

- 1) La Fondazione "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S." nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di provvedere, per finalità di utilità generale:
  - \* alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, in ambito nazionale ed internazionale;
  - \* alla gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza;
  - \* alla intrapresa e sviluppo di ogni attività collaterale utile per la valorizzazione del patrimonio storico - artistico suddetto, compresa l'organizzazione di iniziative divulgative e formative accessorie nell'ambito museale, di ricerca e restauro in ambito ceramico, di divulgazione attraverso opportune attività editoriali;
  - \* allo sviluppo delle attività di promozione della cultura e dell'arte, anche di intesa con le partnership pubbliche e private;
  - \* a sostenere la tradizione ceramica anche attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed espositive
  - \* a ricercare risorse da destinare ad acquisizioni dirette ad accrescere e ad arricchire le collezioni, in una concezione dinamica del Museo, anche in funzione di un incremento patrimoniale;
  - \* a valorizzare le sinergie tra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali.
- 2) La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a) dell'Art. 10, 1° comma, D.Lgs. 4.12.1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 3 - MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI**

- 1) Per conseguire i propri scopi la Fondazione:
  - \* stipula apposita concessione con il Comune di Faenza per la gestione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza;
  - \* può stipulare ogni contratto o convenzione consentita dall'ordinamento con soggetti pubblici o privati, e può svolgere attività connesse accessorie.
- 2) La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria ed utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2, nei limiti consentiti dalla legge. La eventuale detenzione di partecipazioni in società di capitali è consentita solo se il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzia in una gestione statico – conservativa del patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3) La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; non può inoltre distribuire altre forme di utilità economiche ai fondatori, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti, al di fuori dei compensi, delle retribuzioni, e delle indennità agli amministratori e all'Organo di controllo, fermo restando che la Fondazione non può comunque corrispondere ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, e al personale, emolumenti individuali annui superiori a quanto previsto dall'art.10, comma 6°, del D.Lgs n. 460/1997.

4) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

#### **ART. 4 CONCORSO ALLA FONDAZIONE**

1) Sono Fondatori pubblici:

- il Comune di Faenza;
- la Provincia di Ravenna;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna.

2) Sono Fondatori privati:

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;
- la Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza;
- la Banca di Romagna;
- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Ravenna;
- la Confartigianato - Federimpresa della Provincia di Ravenna;
- il Credito Cooperativo Provincia di Ravenna;

3) E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica che, in occasione della costituzione, abbia concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore a Euro 12.911,42

4) Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli di cui ai commi precedenti, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

\* venga presentato da un Fondatore;

\* concorra al fondo di dotazione della Fondazione con un contributo indicato dall'Assemblea, comunque non inferiore a Euro 12.911,42.

5) Per concorso al fondo di gestione di cui all'art. 6 si intende invece qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, con tale specifica destinazione.

6) A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dalla Assemblea.

7) Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

## **ART. 5 FONDO DI DOTAZIONE**

1) Il fondo di dotazione, che assieme al fondo di gestione costituisce il patrimonio della Fondazione, è costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori per entrare a far parte della Fondazione.

2) I beni demaniali che vengano concessi alla Fondazione per la loro gestione, conservano la loro natura demaniale, restano soggetti alle norme di legge che li riguardano ed ai relativi atti di concessione e saranno restituiti agli Enti cui appartengono, con le eventuali addizioni, in caso di scadenze delle concessioni e comunque in caso di estinzione della Fondazione.

3) I rapporti tra Comune di Faenza e Fondazione concernenti beni patrimoniali del Comune di Faenza sono regolati da appositi titoli contrattuali o concessori.

## **ART. 6 FONDO DI GESTIONE**

Compongono il fondo di gestione tutti i conferimenti in denaro, i beni mobili ed immobili e le altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ad eccezione dei versamenti effettuati dai Fondatori per entrare a far parte della Fondazione stessa;

In particolare, il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

\* dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

\* dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

\* dai redditi e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

\* da donazioni o disposizioni testamentarie;

\* da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o soggetti privati per la gestione;

\* dagli eventuali contributi volontari dei Fondatori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **ART. 7 ORGANI**

1) Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo

2) Non possono fare parte degli organi coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19/03/1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f).

3) Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, nella prima seduta successiva alla nomina, verificano che i rispettivi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo ne rilevano la decadenza e ne promuovono la sostituzione.

4) I componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere b), c) e d) decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

⇒ perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;

⇒ mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

- 5) La decadenza dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, non appena abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento all'Assemblea e all'interessato.
- 6) I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
- 7) E' fatto obbligo ai componenti degli organi di comunicare immediatamente all'atto dell'insorgenza le eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.

## **ART. 8 ASSEMBLEA - NORME DI FUNZIONAMENTO**

1) L'Assemblea è costituita dai fondatori ed ha i seguenti compiti:

- a) stabilisce il numero dei componenti del C. d. A. entro i limiti previsti dall'art. 9, c.1;
  - b) nomina e revoca i componenti del C. d. A. ferme restando le riserve previste dallo statuto;
  - c) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente alla costituzione della fondazione, nei termini del precedente art. 4, comma 4;
  - d) approva le modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - e) approva i Bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) esprime pareri su ogni argomento sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicandone i motivi;
  - h) nomina e revoca l'Organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo;
  - i) stabilisce le indennità degli amministratori ed il compenso per la persona che costituisce l'Organo di controllo, nei limiti previsti dalla legge;
- 2) L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

Una delle riunioni deve essere tenuta nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di ciascun anno.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata con avviso a mezzo PEC o in mancanza a mediante avviso raccomandato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo PEC o in mancanza telegraficamente o per telefax con un preavviso di sole 48 ore.

L'Assemblea è validamente costituita in I<sup>a</sup> convocazione con la presenza dei membri rappresentanti almeno il 70% del concorso al fondo di dotazione, mentre in II<sup>a</sup> convocazione con la presenza dei membri rappresentanti almeno il 50% del concorso al fondo di dotazione. Viene considerata valida la presenza dei soci che partecipano alla seduta in video conferenza.

In caso di presenza di tutti i fondatori, di tutti gli amministratori e del Revisore Unico, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

4) Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal Legale rappresentante o da persona da lui designata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto all'Assemblea.

5) Il voto dei Fondatori in Assemblea è espresso proporzionalmente, in termini percentuali, al concorso effettuato al fondo di dotazione della Fondazione.

6) L'Assemblea approva, con il voto favorevole dei rappresentanti la maggioranza assoluta della quantità di partecipazione al fondo di dotazione presente alla riunione, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

L'Assemblea dovrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di Fondatori.

7) Le deliberazioni di cui al comma 1 sono prese con il voto favorevole dei rappresentanti la maggioranza assoluta della quantità di partecipazione al fondo di dotazione presente alla seduta. Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte, a voto palese, con la maggioranza dei due terzi della quantità di partecipazione al fondo di dotazione presente all'Assemblea.

Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

#### **ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a 5, compreso il Presidente che viene nominato con la disciplina di cui al successivo art. 11.

Gli altri componenti sono nominati dall'Assemblea anche al di fuori del suo seno su designazione dei fondatori pubblici e dei fondatori privati secondo le modalità di cui al Regolamento.

Il Regolamento di cui all'art. 8 c. 6) disciplina le modalità delle designazioni suddette fermo restando il principio della proporzione tra diritto di designazione e contributo economico.

2) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3) Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano:

a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 c. 2;

b) requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

4) I componenti del Consiglio, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

5) Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di designazione del componente venuto meno, oppure, in caso di rinuncia espressa da parte di detto titolare, da altro fondatore pubblico o privato

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

6) Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica, compreso il Presidente.

7) Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO**

1) Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispose il Bilancio preventivo e consuntivo, e li presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- b) propone le modifiche statutarie all'Assemblea;
- c) approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- d) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- e) può nominare il Vice Presidente tra i suoi componenti;
- f) provvede all'organizzazione del personale e degli uffici, disciplinando la relativa documentazione;
- g) in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni sindacali;
- h) nomina il Comitato scientifico.

2) Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte in un anno, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta, deve essere fatto con almeno tre giorni di preavviso, senza obblighi di forma mediante posta elettronica. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Viene considerata valida la presenza dei consiglieri che partecipano alla seduta in video conferenza.

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5) Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, persone che per la propria competenza tecnica o per il proprio ruolo istituzionale o sociale possano offrire contributi utili alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

6) Il Presidente può altresì invitare a presenziare al Consiglio di Amministrazione in modo continuativo altre persone, sia interne che esterne alla Fondazione, dotate delle stesse caratteristiche di cui al punto 5, o che per comprovate esperienze o competenze, possano fornire utili contributi, per periodi predefiniti, eventualmente prorogabili, senza diritto di voto

## **ART. 11 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1) Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Sindaco del Comune di Faenza che ne ha altresì il potere di revoca.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

3) In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano.

4) Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed ad altri pubblici uffici, la firma del Vice Presidente o dal Consigliere Anziano basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.



## **ART. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO**

- 1) L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, nominato per quattro anni dall'Assemblea e scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili della Provincia di Ravenna.
- 2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti, con le modalità previste dalla legge. Allega una propria relazione al progetto di bilancio di esercizio, nella quale riferisce all'Assemblea sui risultati di esercizio e sulla tenuta della contabilità, e formula osservazioni e proposte sulla sua approvazione.
- 3) Le funzioni dell'organo di controllo vengono retribuite secondo quanto disposto dall'assemblea, nei limiti previsti dall'Art.10 co. 6 del D.Lgs n. 460/1997.

## **ART. 13 COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico fornirà agli organi della Fondazione i consigli ed i suggerimenti che riterrà utili e necessari all'azione culturale del Museo e ne affiancherà l'attività nella definizione della sua programmazione culturale e scientifica.

Spetta al Consiglio definire il numero dei suoi componenti, la loro nomina, oltre alla scelta del Presidente.

Per la partecipazione a tale Comitato il Consiglio di Amministrazione determina inoltre un gettone di presenza.

## **ART. 14 BILANCIO CONSUNTIVO**

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Il Bilancio viene approvato dall'Assemblea, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio viene predisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed inviato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio dovrà contenere, eventualmente attraverso una relazione integrativa, informazioni e valutazioni relative all'utilizzo, al mantenimento ed all'accrescimento del patrimonio, sia ricevuto in gestione dal Comune, sia proprio della Fondazione.

L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione ed alla sua attività.

## **ART. 15 BILANCIO PREVENTIVO**

- 1) La Fondazione opera secondo i criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

2) Entro il 15 novembre di ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3) Entro il 30 aprile di ogni anno, nel caso di modifiche ai contributi comunicati da parte dei soci fondatori che incidano sulle entrate della Fondazione, viene predisposto una variazione del bilancio dell'esercizio in corso. Tale variazione viene sottoposta all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno.

#### **ART.16 SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto al Comune di Faenza per il perseguimento delle finalità culturali del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, costituenti fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.